

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 851 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BORSA, Giammarco RAPARELLI e della società A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea BORSA, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di Allenatore responsabile della prima squadra per la A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23, comma 2 delle NOIF e agli artt. 37, comma 1 e comma 2, 39, comma 1, lett. Ge), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al § 1.1, lett. c) del C.U. FIGC-SGS n. 1 del 10 luglio 2024, per aver contemporaneamente svolto, dal mese di settembre 2024 al 20 febbraio 2025, la funzione di Responsabile dell'attività di base per la A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI e l'incarico di Allenatore responsabile della prima squadra;

Giammarco RAPARELLI, all'epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale della A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 39, comma 1, lett. Ge) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché al § 1.1, lett. c) del C.U. FIGC-SGS n. 1 del 10 luglio 2024, per aver consentito o comunque non impedito che, dal mese di settembre 2024 al 20 febbraio 2025, il sig. ANDREA BORSA svolgesse contemporaneamente la funzione di Responsabile dell'attività di base per la A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI e l'incarico di Allenatore responsabile della prima squadra;

A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. ANDREA BORSA e dal sig. GIAMMARCO RAPARELLI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Andrea BORSA,
 - Sig. Giammarco RAPARELLI,
 - Società A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giammarco RAPARELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Andrea BORSA,

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giammarco RAPARELLI,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. L.V.P.A. FRASCATI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina